



C O M U N E D I C A P R I E
c.a.p. 10040 – Area Metropolitana di Torino
Tel. (011) 963.23.33 - Fax (011) 963.29.17 - C.F. 01468480015

**A tutti i Responsabili di Servizio dei Comuni di
CAPRIE
VAIE
CHIUSA DI SAN MICHELE
SEDE**

Oggetto: Modifiche normative determinate dalla entrata in vigore (dal 1 gennaio 2016) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) .

L'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 disponeva quanto segue :

*7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.***

*8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 **sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;** ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.*

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il comma 494 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha modificato tale disposizione come segue:

*494. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del **10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento** rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro*

messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».

Per effetto di tali disposizioni tutti i Responsabili di Servizio sono tenuti a verificare la scadenza dei contratti in essere per fornitura di:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - combustibili per riscaldamento,
 - telefonia fissa e telefonia mobile.

E disporre l'affidamento di tali servizi esclusivamente a mezzo di convenzioni CONSIP o Centrali di Committenza Regionali, salvo i sopra indicati casi in cui è possibile derogare.

Si confida nel rispetto delle disposizioni sopra indicate , la cui violazione, si ribadisce, comporta la NULLITA' dei contratti posti in essere, costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

Cordiali saluti
Il Segretario comunale
Dott.ssa M. Margherita LAPAGLIA